

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020**

COMUNE DI SFRUZ

INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "*armonizzazione contabile*" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di queste novità.

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale.

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva.

Dal 2017 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed hanno adottato esclusivamente gli schemi armonizzati. In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale.

PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- *Principio della annualità*: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare. Nella

predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

- *Principio dell'unità*: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- *Principio della universalità*: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

- *Principio della integrità*: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

- *Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità*: ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

- *Principio della significatività e rilevanza*: il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- *Principio della flessibilità*: è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

- *Principio della congruità*: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

- *Principio della prudenza*: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- *Principio della coerenza*: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.

- *Principio della continuità e della costanza*: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

- *Principio della comparabilità e verificabilità*: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

- *Principio di neutralità o imparzialità*: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

- *Principio della pubblicità*: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

- *Principio dell'equilibrio di bilancio*: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.

- *Principio della competenza finanziaria*: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

- *Principio della competenza economica*: è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

- *Principio della prevalenza della sostanza sulla forma*: le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali – TUEL).

In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di

previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL e il principio 4/1 della programmazione allegato al D.lgs. 118/2011 disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP):

tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP, costituendo l'unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell'ente. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/93 e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato.

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E LA NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio di previsione finanziario si colloca tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali. Il paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (Allegato n. 4/1 al Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m.) lo elenca assieme al Documento Unico di programmazione, al Piano esecutivo di gestione, al piano degli indicatori di bilancio, etc..

Il punto 9.1 dell'Allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. definisce il bilancio di previsione finanziario come il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il D.U.P. per gli enti locali). Il Bilancio di previsione finanziario è almeno triennale.

Il bilancio di previsione viene redatto, così come indicato dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e s. m., sulla base dello schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto medesimo.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m., l'unità di voto elementare da parte del consiglio comunale è rappresentata dalla tipologia in entrata (cioè in base alla natura delle entrate) e dal programma di spesa (cioè in base ad aggregati omogenei di attività per il raggiungimento di un fine prestabilito) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, vengono allegati una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Gli Allegati sono previsti dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m..

Gli Allegati previsti dal D.Lgs.118/2011 sono:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m. sono:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- d) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

LA NOTA INTEGRATIVA

Come premesso la Nota integrativa è un allegato al Bilancio di Previsione ed è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (Allegato 4/1 al D.lgs118/2011) e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

SEZIONE 1
BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020

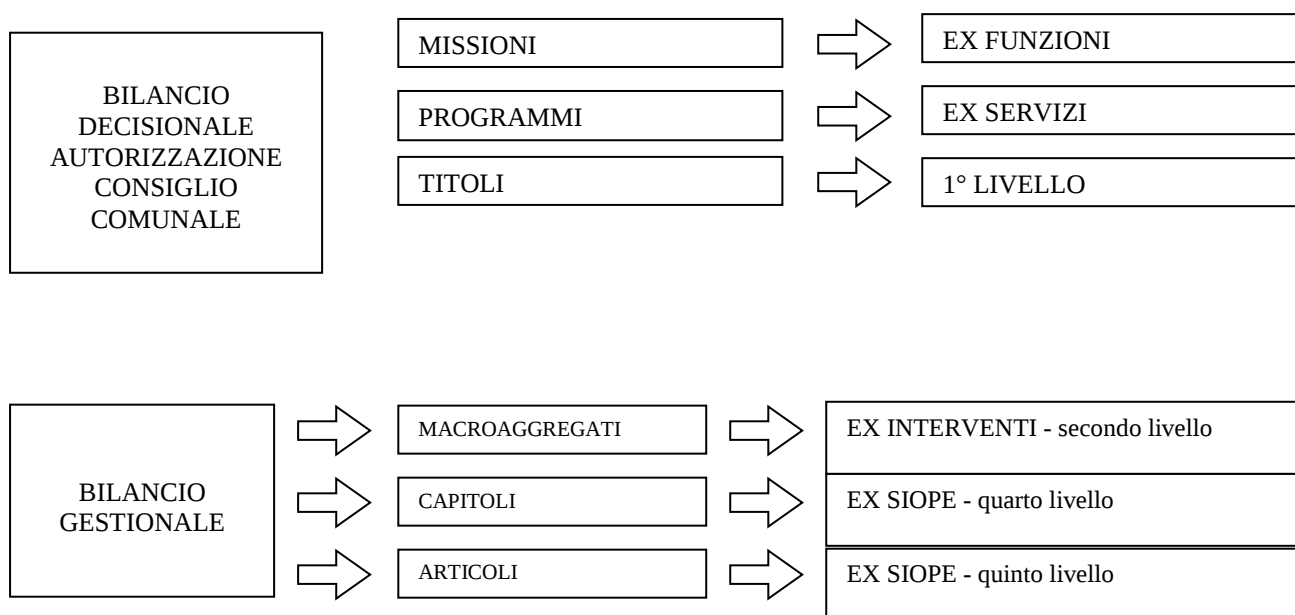
1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2018-2020

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.

SPESA



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le SPESE sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche,

agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

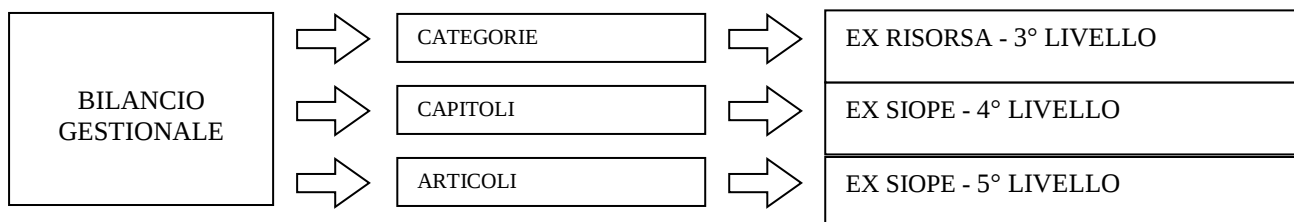
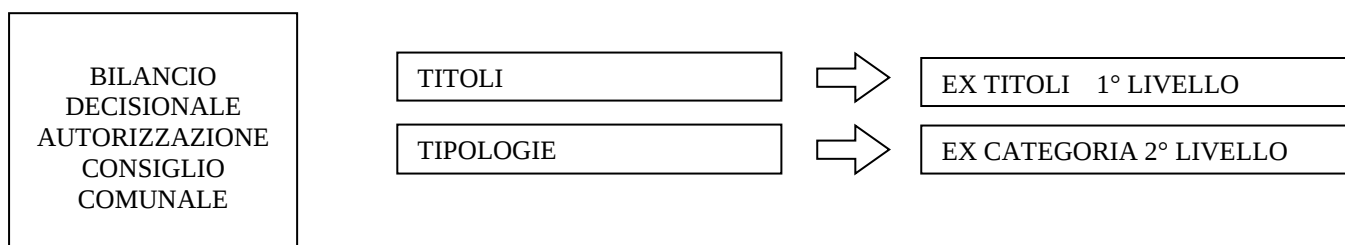
- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il PROGRAMMA, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO. Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l’unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte ENTRATA con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.

ENTRATA



Pertanto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le ENTRATE sono state aggregate in TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE, come di seguito specificato:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla tipologia.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario
Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio

ENTRATE		SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Tit. 1 Entrate tributarie	Tit. 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. 1 Spese correnti	Tit. 1 Spese correnti
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato provincia	Tit. 2 trasferimenti correnti	Tit. 2 Spese in conto capitale	Tit. 2 Spese in conto capitale Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie
Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti Tit. 5 Chiusura anticipazione tesoreria
Tit. 4 entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	Tit. 4 entrate in conto capitale Tit. 5 entrate da riduzione attività finanziarie	Tit. 4 Spese per servizi per conto terzi	Tit. 6 Spese per servizi c/ terzi e partite di giro
Tit. 5 entrate derivanti dall'accensione di prestiti	Tit. 6 accensione di prestiti Tit. 7 anticipazione di tesoreria		
Tit. 6 entrate servizi per conto terzi	Tit. 8 entrate per conto terzi e partite di giro		

Nei vecchi schemi di bilancio avevamo VI TITOLI di bilancio per la parte relativa all'entrata, mentre nei nuovi schemi i titoli sono VIII. I nuovi titoli sono: TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria e TITOLO VII- Anticipazione di tesoreria. Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa i titoli passano da IV

a VI e quindi vengono aggiunti i TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie e TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI – TABELLA DI RACCORDO TRA
NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
1.1 PERSONALE	1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.7 IMPOSTE E TASSE	1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.5 TRASFERIMENTI	1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 1.6 FONDI PEREQUATIVI
1.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.10 FONDO SVALUTAZIONI CREDITI	1.10 ALTRE SPESE CORRENTI
1.11 FONDO DI RISERVA	

Raffrontando i vecchi schemi di bilancio con i nuovi schemi del bilancio armonizzato, possiamo evidenziare le seguenti differenze:

- il macroaggregato 3 “*Acquisto di beni e servizi*”, corrisponde in linea generale agli interventi 2, 3 e 4 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisto di beni di consumo , prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi.

- il macroaggregato 1 “*Redditi da lavoro dipendente*” corrisponde all'intervento 1 del titolo 1 della spesa corrente del precedente schema, ossia la spesa del personale.
- il macroaggregato 2 “*Imposte e tasse a carico dell'ente*” corrisponde all'intervento 7 della spesa corrente del precedente schema del bilancio, ossia la spesa per imposte e tasse.
- i macroaggregati 4 “*Trasferimenti correnti*”, 5 “*Trasferimenti di tributi*”, 6 “*Fondi perequativi*” corrispondono all'intervento 5 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia alla spesa per trasferimenti.

**CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE – TABELLA DI
RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI**

SPESE IN CONTO CAPITALE	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
	2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 2.3 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.5 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE 2.6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
	2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
2.8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2.9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE 3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
	3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nella tabella sopra riportata i macroaggregati del titolo 2 della spesa “*Spesa in conto capitale*” e del titolo 3 “*Spesa per incremento attività finanziarie*” del bilancio armonizzato sono messi a confronto con i vecchi interventi dello schema di bilancio.

Gli interventi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisizione di beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisti di beni mobili, macchine e attrezzature ed incarichi professionali esterni corrispondono in linea generale al macroaggregato 2 delle spese in conto capitale denominato “*Investimenti fissi lordi*”.

L'intervento 7 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per i trasferimenti di capitale viene associata ai nuovi schemi al titolo 2 macroaggregato 4 delle spese in conto capitale denominato “*Trasferimenti in conto capitale*” e il macroaggregato 3 denominato “*Contributi agli investimenti*”.

1.1. QUADRO RIASSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE COMPONENTI COMPLESSIVE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2018-2020

TITOLI DELL'ENTRATA	2018	2019	2020
AVANZO E FONDI	189.942,44	5.180,00	5.180,00
TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	210.733,00	218.520,00	218.520,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	140.322,51	135.022,51	135.022,51
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	184.573,00	178.073,00	187.073,00
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	539.306,31	69.520,00	58.520,00
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TIT. 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	941.200,00	941.200,00	941.200,00
TOTALE	€ 2.306.077,26	€ 1.647.515,51	€ 1.645.515,51

TITOLI DELLA SPESA	2018	2019	2020
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 564.287,87	€ 543.315,51	€ 552.315,51
di cui FPV	€ 5.180,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00
TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE	€ 700.589,39	€ 63.000,00	€ 52.000,00
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 4 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	941.200,00	941.200,00	941.200,00
TOTALE	€ 2.306.077,26	€ 1.647.515,51	€ 1.645.515,51

2 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

ENTRATA	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQU.	€ 210.733,00	€ 218.520,00	€ 218.520,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 140.322,51	€ 135.022,51	€ 135.022,51
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 184.573,00	€ 178.073,00	€ 187.073,00
TIT. 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DEI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO PER SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	€ 17.139,36	€ 5.180,00	€ 5.180,00
ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO INVESTIMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE CHE FINANZIANO SPESE CORRENTI	€ 11.520,00	€ 6.520,00	€ 6.520,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 564.287,87	€ 543.315,51	€ 552.315,51
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE	€ 564.287,87	€ 543.315,51	€ 552.315,51

SPESA	2018	2019	2020
TIT. 1 SPESE CORRENTI	€ 564.287,87	€ 543.315,51	€ 552.315,51
TIT. 4 RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE TITOLI 1 E 4	€ 564.287,87	€ 543.315,51	€ 552.315,51
TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE	€ 564.287,87	€ 543.315,51	€ 552.315,51

2.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 539.306,31	€ 69.520,00	€ 58.520,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	€ 11.520,00	€ 6.520,00	€ 6.520,00
TOTALE TITOLO 4 RETTIFICATO	€ 527.786,31	€ 63.000,00	€ 52.000,00
TIT. 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	€ 172.803,08	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI	€ 700.589,39	€ 63.000,00	€ 52.000,00

SPESA	2018	2019	2020
TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 700.589,39	€ 63.000,00	€ 52.000,00
TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE DEL BILANCIO INVESTIMENTI	€ 700.589,39	€ 63.000,00	€ 52.000,00

2.4 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2018 pari ad € 344.968,22

TITOLI DELL'ENTRATA	2018
TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 215.062,96
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 343.633,99
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 271.852,22
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 788.093,02
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	€ 100.000,00
TIT. 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 941.200,00
TOTALE RISCOSSIONI	€ 2.659.842,19
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 344.968,22

TITOLI DELLA SPESA	2018
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 702.855,53
TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE	€ 746.670,81
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00
TITOLO 4 CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	€ 100.000,00
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 975.625,61
TOTALE PAGAMENTI	€ 2.525.151,95

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	479.658,46 €
--------------------------------	--------------

3 NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Le nuove regole di finanza pubblica, dettate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, hanno avuto un avvio provvisorio, nel corso del 2016, ma si sono consolidate, a partire dal 2017, a seguito dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato sostanziali modifiche alle "disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" di cui alla predetta legge n. 243/2012.

Lo specifico obiettivo che, a decorrere dal 2017, gli enti locali devono raggiungere è un saldo finanziario non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'obiettivo del saldo finale di competenza 2017-2018-2019

Il saldo finanziario di competenza tra entrate e spese finali è determinato come segue (art. 9, commi 1 e 1 bis, legge 24 dicembre 2012, n. 243 e commi 466 e 468 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232)

+	Fondo pluriennale di entrata	(al netto della quota finanziata con debito e della quota che finanzia impegni cancellati definitivamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente)	
---	------------------------------	--	--

+	Entrate titolo I	(Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	
+	Entrate titolo II	(trasferimenti correnti)	
+	Entrate titolo III	(entrate extratributarie)	
+	Entrate titolo IV	(Entrate in conto capitale)	
+	Entrate titolo V	(Entrate da riduzione di attività finanziarie)	
			= ENTRATE FINALI
-	Spese titolo I	(spese correnti, compreso il fondo pluriennale vincolato)	
+	Fondo crediti di dubbia esigibilità	(per la parte non finanziata con avanzo di amministrazione)	
+	Fondo spese e rischi	(per la parte non finanziata con avanzo di amministrazione)	
-	Spese titolo II	(spese in conto capitale + F.P.V. al netto della quota del fondo pluriennale vincolato finanziata con debito)	
-	Spese titolo III	(Spese per incremento di attività finanziarie)	
			= SPESE FINALI
=	SALDO FINALE A PAREGGIO O POSITIVO		

La legge di bilancio 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tra le uscite non viene computato il Titolo IV (Rimborso prestiti) e tra le entrate il Titolo V (entrate derivanti da Accensione di prestiti).

Effetti positivi conseguono dalla irrilevanza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'esclusione dei fondi spese e rischi futuri assieme all'esclusione del rimborso delle quote capitali dei mutui. Questo significa che viene generato un (eventuale) surplus positivo tra entrate e spese finali derivante dal Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, dal rimborso quota capitale mutui che può essere utilizzato per l'applicazione del risultato di amministrazione o per l'assunzione di nuovi mutui.

L'obiettivo del saldo finale di competenza dal 2020

Dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali, differentemente dagli anni precedenti, è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, esclusivamente finanziato dalle entrate finali (art. 9, commi 1 e 1-bis. Legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, comma 466, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Ne consegue l'esclusione, oltre che della quota finanziata con debito, **anche della quota finanziata con avanzo di amministrazione.**

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	17.139,36	5.180	5.180
A2) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	172.803,08	0	0
A3) Fondo pluriennale di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	189.942,44	5.180	5.180
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	210.733	218.520	218.520
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	140.322,51	135.022,51	135.022,51
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	184.573,00	178.073,00	187.073,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	539.306,31	69.520	58.520
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	559.107,87	538.135,51	547.135,51
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.180	5.180	5.180
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	6.866,10	6.866,10	6.866,10
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0	0	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H= H1+H2-H3-H4-H5)	(+)	557.421,77	536.449,41	545.449,41
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	700.589,39	63.000	52.000
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(+)	700.589,39	63.000	52.000
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (a partire dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	(+)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0	0	0
N) EQUILIBRIO FINALE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L. 243/2012 (4) N= A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M		6.866,10	6.866,10	6.866,10

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.meg.gov.it>. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si prevede di cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto da A a M è pari a = o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”. L’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell’entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l’esigibilità nell’anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell’esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO CORRENTE			
	2018	2019	2020
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	17.193,36	5.180	5.180
TOTALE SPESE CORRENTI FINANZIATE DA FPV DI ENTRATA	17.193,36	5.180	5.180
FPV SPESE CORRENTI FINANZIATO DA FPV DI ENTRATA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO INVESTIMENTI			
	2018	2019	2020
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE DI INVESTIMENTO	172.803,08	0	0
TOTALE SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON F.P.V. IN ENTRATA	172.803,08	0	0
F.P.V. SPESE INVESTIMENTO FINANZIATO CON F.P.V. IN ENTRATA	0	0	0

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV di parte corrente è stato quantificato in complessivi Euro 17.193,36 nel 2018, in euro 5.180 nel 2019 ed in Euro 5.180 nel 2020 e riguarda i compensi per salario accessorio e premiante in favore del personale dipendente.

L'FPV in parte capitale è quantificato in € 172.803,08 ed è stato creato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, sulla base delle variazioni intervenute nei cronoprogrammi di spesa.

5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. Affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggette all’applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

A) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;

B) i crediti assistiti da fidejussione;

C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel Bilancio di previsione 2018, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, per importi pari a 6.866,10 in ogni anno del triennio.

Si precisa che sono state oggetto di svalutazione tutte le entrate correnti ad eccezione:

- delle entrate del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” in quanto tutte le entrate tributarie sono accertate per cassa;
- delle entrate del Titolo 2 “Trasferimenti correnti” in quanto crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
- delle seguenti entrate del Titolo 3 “Entrate extratributarie”: entrate relative al taglio legname in quanto assistite da fidejussioni bancarie, entrate da recuperi e rimborsi da altre amministrazioni pubbliche ed entrate per scissione contabile IVA (split payment).

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni risorsa oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra gli incassi in c/competenza e in c/ residui e gli accertamenti degli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 e la media semplice tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti in conto competenza dell’esercizio 2016 (primo anno di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata). Per le entrate riferite al servizio idrico integrato ci si è avvalsi della facoltà prevista dalla norma di considerare anche le riscossioni effettuate nel 2017, sino alla data di redazione della presente nota, in conto residui attivi 2016. Il valore complementare della media è stato poi applicato alle previsioni d’entrata 2018-2020 per ottenere l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per tutte le risorse oggetto di svalutazione è stato scelto di iscrivere al Fondo crediti di dubbia esigibilità la percentuale risultante dalla procedura descritta al paragrafo precedente

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significative probabilità di soccombere, l’ente è tenuto a costituire un apposito “fondo rischi”. Le risorse accantonate per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi

considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Tale fondo non è stato al momento costituito in quanto non vi sono allo stato attuale nuovi contenziosi che presentino tale rischio.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate:

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale una quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

L'importo accantonato rimarrà vincolato fino al momento:

- del ripiano della perdita di esercizio
- della dismissione della partecipazione
- della liquidazione dell'organismo partecipato.

Il meccanismo di accantonamento entrerà a regime dal 2018. La disciplina a regime prevede di accantonare un importo pari alla quota di partecipazione dell'ente locale, moltiplicata per il risultato negativo non immediatamente ripianato dell'organismo partecipato. La disciplina transitoria relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017 prevede delle modalità di calcolo dell'accantonamento diverse da quelle a regime, finalizzate ad introdurre gradualmente l'accantonamento come sopra specificato.

L'ente ha una partecipazione del 6,27% nella Società Altipiani Spa, che negli ultimi due esercizi ha chiuso con un utile. Ha inoltre partecipazioni minori in altre Società e consorzi (Trentino Riscossioni Spa, Informatica Trentina Spa, Azienda per il Turismo soc. coop. Consorzio dei Comuni Trentini) che non presentano perdite.

L'ente non ha accantonato per le finalità di cui al presente paragrafo alcuna risorsa

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

6 FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi.

TITOLI DELL'ENTRATA	previsioni definitive 2017	2018	2019	2020
TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	215.700,00	210.733,00	218.520,00	218.520,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	159.863,85	140.322,51	135.022,51	135.022,51
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	163.396,80	184.573,00	178.073,00	187.073,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	538.960,65	535.628,51	531.615,51	540.615,51
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI (+)	17.460,00	11.520,00	6.520,00	6.520,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA P.A. PER RIMBORSO DI PRESTITI (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV PARTE CORRENTE (+)	18.700,00	17.139,36	5.180,00	5.180,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI	575.120,65	564.287,87	543.315,51	552.315,51
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	189.713,53	539.306,31	69.520,00	58.520,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA P.A. PER RIMBORSO DI PRESTITI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI (-)	17.460,00	11.520,00	6.520,00	6.520,00
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV PARTE CAPITALE	445.663,65	172.803,08	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (B)	617.917,18	700.589,39	63.000,00	52.000,00
RISCOSSIONE CREDITI ED ALTRE ENTRATE DA RIDUZIONI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE	1.293.037,83	1.364.877,26	706.315,51	704.315,51

Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

titolo 7 - entrate provenienti dall'istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;

titolo 9 - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2018-2020.

TITOLI DELL'ENTRATA	2018	2019	2020
FPV PARTE CORRENTE	17.193,36	5.180,00	5.180,00
FPV PARTE CAPITALE	172.803,08	0,00	0,00
TIT.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	210.733,00	218.520,00	218.520,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	140.322,51	135.022,51	135.022,51
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	184.573,00	178.073,00	187.073,00
TIT. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	539.306,31	69.520,00	58.520,00
TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00		
TIT. 7 ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TIT. 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E E PARTITE DI GIRO	941.200,00	941.200,00	941.200,00
TOTALE	2.306.131,26	1.647.515,51	1.645.515,51

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione operativa è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali disegnano scenari continuamente mobili che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Anche in sede locale, l'esercizio delle competenze legislative da parte della Provincia nell'ambito della definizione del quadro della finanza comunale, anche se cerca di introdurre spazi e strumenti nuovi di esercizio di autonomia finanziaria ai comuni, sconta, rispetto al processo di programmazione, ritardi e continue modifiche, per di più derivanti dal sistema nazionale. Se l'assetto finanziario delle autonomie speciali, come noto, non è infatti direttamente regolato dalle norme statali, ciò non di meno a garanzia dell'unitarietà del sistema italiano tali enti sono chiamati a partecipare alla solidarietà nazionale e alla perequazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di tutti i vincoli ad essa imposti sia interni che internazionali. Il contemperamento tra le esigenze dell'autonomia finanziaria della specialità, da un lato, e la concretizzazione della consapevolezza di essere parte di un unico ordinamento, attraverso la previsione di forme di partecipazione alla perequazione delle risorse finanziarie, dall'altro, porta spesso ad un'incertezza del quadro di riferimento, che inevitabilmente si trasferisce anche al livello degli enti locali.

6.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI

Come detto le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

6.1.1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	accertamenti 2017	previsioni definitive 2017	2018	2019	2020
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	210.455,73	215.700,00	210.733,00	218.520,00	218.520,00
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI					
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
TOTALE	210.455,73	215.700,00	210.733,00	218.520,00	218.520,00

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equiordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri. Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite. In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.M.U.P. e la TASI.

L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La struttura normativa dell'IM.I.S. risponde a due linee ben precise:

- l'individuazione puntuale degli elementi costitutivi del tributo (presupposto d'imposta, soggetto attivo, soggetto passivo, base imponibile, elementi di calcolo) a mezzo di definizioni univoche;

- l'individuazione puntuale della sfera di autonomia impositiva del Comune, compresa la definizione dei rapporti con i contribuenti e dei procedimenti.

La base imponibile IMIS per i fabbricati è costituita applicando alle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione nuovi moltiplicatori, così fissati dal comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 30.12.2014 n. 14:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva 14/2014 per "abitazione principale" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

Sono per disposizione normativa assimilati ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune con proprio regolamento può assimilare ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare. Il Comune può scegliere se riconoscere l'assimilazione sia ai parenti che agli affini, oppure ad una sola di queste due tipologie di soggetti. Il testo originario della norma fissava l'assimilazione al primo grado di parentela o di affinità. Con l'articolo 3 comma 1 lettera a) della L.P. n. 9/2015, che ha modificato in tal senso l'articolo 8 comma 2 lettera b) della LP 14/2014, la facoltà è stata estesa ai parenti e/o affini di secondo grado.

In alternativa alle assimilazioni sopra previste, il Comune può stabilire aliquote ridotte.

L'articolo 18 della L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), che il Consiglio comunale di Sfruz ha analizzato e, ove ritenuto, esercitato nella sua autonomia impositiva con la deliberazione n. 6 del 22.03.2016.

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla Provincia con le modifiche normative illustrate e delle scelte operate dal Consiglio comunale le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. per Sfruz sono fissate come da tabella seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota 2018	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale	0,00%		
Abitazione principale e assimilate cat. Catastale A1, A8,e A9	0,35%	€ 257,40	
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta di primo grado	0,35%		
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,920%		
Fabbricati Categorie A10-C1-C3-D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,55%		
Fabbricati Categoria D5 (banche)	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00

La *detrazione d'imposta*: la detrazione per l'abitazione principale, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8,e A9 non è più uguale ed indifferenziata ma personalizzata per ogni singolo Comune. L'allegato 1 alla L.P. n. 14/2014, ha stabilito in Euro 257,40 l'importo della detrazione per abitazione principale (e fattispecie assimilate) ai fini IMIS per il Comune di Sfruz. Il Comune può aumentare (non ridurre) la detrazione fissata per legge fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Può anche articolare la manovra sull'abitazione principale con un mix tra aliquota e detrazioni, anche in questo caso in funzione delle rendite presenti nel proprio territorio, della ripartizione dei fabbricati tra le varie categorie "A" e della complessiva politica fiscale che intende porre in essere.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola è prevista una deduzione d'imponibile di € 550,00=, fissata per il 2016, 2017 e 2018 in € 1.500,00=. La deduzione si applica sulla rendita catastale prima del calcolo del valore (cioè della base imponibile del fabbricato). Il Comune può aumentare la deduzione anche fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta per ogni singolo fabbricato (si tratta infatti di una deduzione oggettiva e non soggettiva).

In bilancio figurano tre specifiche risorse, una per l'IMIS per il gettito di competenza dell'esercizio e due per gli arretrati derivanti dall'attività di liquidazione e accertamento, una per l'ICI e una per l'IMU.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizioni, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

Nel protocollo d'intesa per il 2018 sottoscritto in data 10.11.2017 le parti hanno concordato di confermare la politica fiscale già definita con le precedenti manovre, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.).

In particolare il protocollo prevede anche per il 2018:

- la conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);

- per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 — banche ed assicurazioni), l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento);
- per alcune specifiche categorie catastali, l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento), ed in specie per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) CI (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).
- l'esenzione dall'IM.I.S. delle ONLUS e delle cooperative sociali;
- la conferma della facoltà per i Comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti.

La Provincia ha stimato il costo di questa agevolazione in circa 13,5 milioni di euro annui.

- per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00=).

Il costo di questa agevolazione è stimato in € 90.000,00=;

- per i fabbricati destinati ad impianti di risalita (categoria catastale D8), conferma per i Comuni della facoltà di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione, come già in vigore nel 2015, 2016 e 2017.

E' confermata inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento. I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate ad eccezione dei fabbricati destinati a centrali elettriche. La Provincia si impegna a confermare il maggior stanziamento previsto già per il 2016 e 2017 del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della sopra indicata manovra IMIS riferita alle attività produttive.

La Provincia conferma inoltre i seguenti stanziamenti:

- 9,8 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

La Provincia si impegna a stanziare:

- 90.000,00 Euro all'anno da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- 0,35 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali.

Gettito iscritto in bilancio:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	2018	2019	2020
	210.213,00	218.000,00	218.000,00

Nella previsione dell'IMIS a bilancio si è tenuto conto dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione e nello specifico che l'imposta va accertata per cassa, e si è altresì allineata la previsione al gettito reale da quest'imposta incassato nel 2017.

Il gettito riferito alla stessa imposta per il triennio 2018-2020 è quantificato sulla base del quadro impositivo sopra delineato.

TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti continua ad essere in capo all'ente gestore del servizio di igiene urbana, Comunità della Val di Non. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e ente gestore del servizio di igiene urbana, per disporre degli elementi informativi necessari a operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi dei gestione del servizio, nonché per gestire gli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa riconosciuti dal Comune di Sfruz, conseguenti alla presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti.

Per quanto riguarda la maggiorazione TARES prevista una tantum per l'anno 2013 (euro 0,30 da applicarsi alle superficie assoggettabili alla tariffa rifiuti), l'attività di riscossione della medesima, affidata come previsto dalla normativa al citato ente gestore, è in fase di esaurimento. Rimangono a carico del Comune di Sfruz tutte le attività di recupero delle somme dovute e non pagate, ivi comprese quelle derivanti dall'attività di accertamento posta in essere dall'ente gestore, come disposto dall'art. 1 comma 705 della L. 147/2013.

L'ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante "Norme in materia di federalismo fiscale municipale", stabiliva che "a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica". L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti". Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero

dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveniva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che "ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)".

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili. Qualora il messaggio venga diffuso sugli appositi impianti pubblicitari, viene corrisposto un diritto per le pubbliche affissioni. L'attività di accertamento e di riscossione dei due tributi nonché la gestione delle pubbliche affissioni è svolta in economia direttamente dall'ufficio tributi comunale.

Per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, le previsioni di entrata relative all'imposta comunale sulla pubblicità sono stimate in € 500 per ciascuna annualità e

non è previsto alcun gettito per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni. Tale tributo ha un andamento piuttosto imprevedibile che risente in maniera significativa del mercato di riferimento, per cui si ritiene opportuno stabilire in maniera prudenziale le previsioni di gettito per il triennio. Il perdurare della crisi economica, che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale, ha inciso e continua ad incidere fortemente sul servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta.

L'ultimo aggiornamento tariffario per entrambi i tributi è avvenuto nell'anno 2007, a valere per l'anno 2008. A partire da tale annualità è quindi intervenuta la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (D.L. 93/2008, art. 1 comma 7, convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008).

Nonostante lo sblocco di tale sospensione intervenuto con l'emanazione del D.L. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, il D.L. 83/2012 ha abrogato l'art. 11 comma 10 della L. 449/1997 che consentiva ai comuni di deliberare aumenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. A partire da tale data non è quindi più possibile, per i comuni, incrementare le tariffe relative ai citati tributi.

6.1.2 TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TRASFERIMENTI CORRENTI	2018	2019	2020
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 140.322,51	€ 135.022,51	€ 135.022,51
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO			
TOTALE	€ 140.322,51	€ 135.022,51	€ 135.022,51

TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

Per il prossimo triennio i Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali sono previsti pari a € 2.030 nel 2018, € 30 nel 2019 ed € 30 nel 2020.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2018	2019	2020
TRASFERIMENTI DA MINISTERI – SPESE ELETTORALI	€ 2.000,00		
TRASFERIMENTI DA ANCI – ATTIVITÀ DI GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONE BONUS ELETTRICO - GAS			
TRASFERIMENTI DA MINISTERI - QUOTA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	€ 30,00	€ 30,00	€ 200,00
TOTALE	€ 2.030,00	€ 30,00	€ 200,00

Si è provveduto ad iscrivere a bilancio un trasferimento statale pari a € 2.000 per la realizzazione delle elezioni nazionali di marzo 2018

I Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali sono quantificati in € 138.292,51 nel 2018, € 134.992,51 nel 2019 ed € 134.992,51 nel 2020.

Nello specifico € 122.627,51 nel 2018, € 120.627,51 nel 2019 ed € 120.627,51 nel 2020 fanno riferimento ai trasferimenti riconosciuti al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento.

Si analizzano di seguito i principali trasferimenti assegnati dalla Provincia.

FONDO PEREQUATIVO	2018	2019	2020
Consolidamento quote a favore singoli enti: progressioni orizzontali	€ 1.631,55	€ 1.631,55	€ 1.631,55
TRASFERIMENTO SOSTITUTIVO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	€ 5.069,50	€ 5.069,50	€ 5.069,50
Consolidamento quote a favore singoli enti: rimborso oneri per rinnovo contrattuale	€ 6.888,86	€ 6.888,86	€ 6.888,86
TOTALE PREVISIONE FONDO PEREQUATIVO - quota personalizzazione	€ 13.589,91	€ 13.589,91	€ 13.589,91
Trasferimento compensativo < gettito IMIS per abitazione principale e pertinenze	€ 9.520,08	€ 9.520,08	€ 9.520,08

La quantificazione delle risorse assegnate nel prossimo triennio a valere sul **Fondo di solidarietà (Fondo perequativo netto)** è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, nonché dalla delibera della Giunta provinciale n. 1758 del 27 ottobre 2017 cui è stato definito il fondo perequativo 2017.

FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	2018	2019	2020
FONDO SPECIFI SERVIZI COMUNALI: TAGESMUTTER	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
TOTALE	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00

Fondo specifici servizi comunali (servizi socio-educativi della prima infanzia).

E' stata prevista la somma di Euro 7.200 per il servizio tagesmutter in ipotesi di invarianza rispetto alle assegnazioni definitive del 2017 (Delibera della GP 1757 del 27.10.2017)

Per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, che in questi ultimi anni hanno avuto un notevole sviluppo con conseguente incremento della spesa, la PAT ha riservato un importo superiore a quello del 2016 per euro 2,2 milioni, di poco superiore a quanto ripartito tra gli enti competenti nel 2017.

Questo importo permetterà alla Provincia di mantenere costante il trasferimento pro-capite delle risorse ai Comuni a fronte di un impegno da parte degli stessi a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispetto a quelle fissate per l'anno scolastico 2016-2017. In caso di mancato rispetto di questo impegno, la Provincia ridurrà del 10% la quota pro-capite da trasferire.

EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	2018	2019	2020
FONDO INVESTIMENTI MINORI SPETTANTE	87.654,52	87.654,52	87.654,52
FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICATO IN CONTO CORRENTE	87.654,52	87.654,52	87.654,52
FONDO INVESTIMENTI MINORI APPLICABILE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Non è previsto per il comune di Sfruz alcun recupero, a valere sulle risorse assegnate sull'ex Fondo Investimenti Minori, della quota relativa al debito estinto anticipatamente dalla Provincia non avendo partecipato all'operazione di estinzione anticipata dei mutui realizzata nel 2015.

Nel triennio 2012-2020 si prevede l'integrale applicazione in parte corrente delle risorse assegnate a valere sull'**ex Fondo Investimenti Minori** per un importo pari a € 87.654,52. Nel 2018 si prevede di utilizzare in parte straordinaria un importo pari a € 21.000 relativo alla quota residua dell'ex FIM 2016

E' prevista la somma di € 563 nel triennio a titolo di assegnazione a parte della Provincia delle risorse finanziarie destinate al finanziamento nel corrente anno della contribuzione a "Sanifonds Trentino", calcolate con le medesime modalità utilizzate per gli anni precedenti (2015, 2016 E).

Trasferimenti da altri enti pubblici.

Figura la previsione **del contributo sul piano di Vallata del BIM** pari ad Euro 13.965

Si è provveduto ad iscrivere a bilancio di un trasferimento provinciale pari a € 2.000 per la realizzazione delle prossime elezioni provinciali

Sono previsti inoltre i seguenti trasferimenti da comuni :

	2018	2019	2020
Trasferimento dal Comune di Cles quota riscossa delle sanzioni dal codice della strada	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Trasferimento dal Comune di Cles quota riscossa delle sanzioni amministrative	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Trasferimento dal Comune di Ossanna quota di risorse per convenzione servizio segretariale	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.700,00	€ 400,00	€ 400,00

6.1.3 TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Per il prossimo triennio le entrate extratributarie sono previste pari a € 184.573 nel 2018, in € 178.073 nel 2019 ed in € 187.073 nel 2020.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2018	2019	2020
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	158.073,00	157.573,00	164.573,00
PROVENTI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	26.400,00	20.400,00	22.400,00
	184.573,00	178.073,00	187.073,00

TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI.

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2018	2019	2020
PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	€ 91.068,00	€ 100.568,00	€ 100.568,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA	€ 42.500,00	€ 32.500,00	€ 39.500,00
PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	€ 2.405,00	€ 2.405,00	€ 2.405,00
PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	€ 12.550,00	€ 12.550,00	€ 12.550,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00

In base all'ordinamento, sui servizi di propria competenza gli enti locali determinano tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

Risorse dalla gestione del servizio acquedotto:

Gli introiti preventivati del servizio acquedotto subisce un aumento rispetto alle previsioni definitive 2017 ed ammonta a 25.350 euro (comprensivo di IVA) .

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti” e del “nolo contatore” suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Risorse dalla gestione del servizio fognature:

Gli introiti preventivati del servizio fognatura subiscono un leggero incremento rispetto alle previsioni definitive del 2017. L'introito previsto è di 8.718 euro (comprensivo di IVA).

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007, che ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Risorse dalla gestione del servizio di depurazione:

Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta (25 mila euro) meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. Con delibera 95 del 27.01.2017 la PAT ha stabilito in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2017. La tariffa che sarà applicata agli scarichi civili per l'anno 2018, sarà stabilita dalla Giunta provinciale.

Proventi dalla cessione di energia prodotta da fonti alternative

Questa entrata, riferita ai proventi da servizi produttivi, comprende:

- i proventi dalla vendita di energia prodotta dalla centralina idroelettrica con un'entrata presunta di Euro 30.500 nel 2018 e di Euro 40.000,00 nel 2019 e 2020;
- gli incentivi statali derivanti dagli impianti fotovoltaici con un'entrata presunta di Euro 1.500 nel triennio 2018 - 2020

Proventi dalla gestione dei boschi: l'entrata del 2018 è in forte diminuzione rispetto alle previsioni definitive del 2017 (63.800) ed ammonta ad Euro 40.000 nel 2018, ad Euro 30.000 nel 2019 e ad euro 37.000 nel 2020.

Proventi da servizio cimiteriale.

La previsione di entrata comprende i corrispettivi dei servizi cimiteriali connessi con l'attività di inumazione, tumulazione, esumazione e cremazione. L'entrata per il triennio è prevista in 2.500 euro annui

Canoni di occupazione spazi e aree pubbliche

Si riferisce ai proventi del canone di concessione D.L.vo 285/82 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le previsioni di entrata si aggirano sui 2.400 euro;

Proventi da servizi n.a.c.: in questa voce è ricompreso il servizio di spazzamento strade (rilevante ai fini IVA)

Per quanto concerne il servizio rifiuti nei comuni facenti parte la fusione, dal 2003 è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Val di Non) a partire dall'esercizio 2009. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Tale attività è svolta in economia diretta dal Comune con proprio personale il cui costo viene annualmente comunicato al predetto gestore affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio. L'onere relativo al 2018 ammonta ad Euro €. 12.550,00- (al netto di IVA) e tale onere risulta stanziato in bilancio di previsione 2018.

TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI.

INTERESSI ATTIVI	2018	2019	2020
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Proventi finanziari (interessi attivi)

Le entrate riferite agli interessi attivi sono previste in 100 relativi alla gestione di cassa.

TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2018	2019	2020
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (RIMBORSI VARI)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. IVA DA SPLIT PAYMENT	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
	€ 26.400,00	€ 20.400,00	€ 22.400,00

6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE

6.2.1 TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza. Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale (condono edilizio), da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2018	2019	2020
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 535.908,28	€ 68.520,00	€ 57.520,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 2.398,03		
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	€ 539.306,31	€ 69.520,00	€ 58.520,00

Per il prossimo triennio le entrate in conto capitale sono previste pari a € 539.306,31 nel 2018, € 69.520 nel 2019 ed € 58.520 nel 2020.

TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2018	2019	2020
FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2016/2020	35.046,55	32.000,00	19.000,00
FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – BUDGET 2010/2015	88.341,73		
FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI (L.P. 36/93 ART. 11) – EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	21.000,00		
CONTRIBUTO CASSA ANTINCENDI PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE VIGILI DEL FUOCO DI TRES	255.000,00		
CONTRIBUTI DA B.I.M. – PIANO STRAORDINARIO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	90.000,00		
CONTRIBUTO CANONI AGGIUNTIVI BIM	46.520,00	36.520,00	38.520,00
	€ 535.908,28	€ 68.520,00	€ 57.520,00

Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni – BUDGET.

Nel triennio 2018-2020 si prevede l'intero utilizzo del budget sugli investimenti assegnato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 722 del 06.05.2016, pari a € 32.700, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 545 del 07.04.2017 pari ad € 29.288 e l'integrazione concessa con delibera della Giunta Provinciale n.

629/2017 di € 25.320,78. Con deliberazione n. 334/2018 è stata concessa un'integrazione di Euro 39.113 e con deliberazione n. 335/2018 un'ulteriore integrazione di Euro 18.605,04. Complessivamente il budget di legislatura spettante al Comune di Sfruz ammonta ad Euro 145.026,82

Fondo investimenti programmati ex FIM

All'esercizio 2018 viene applicata la somma di € 21.000 del Fondo Investimenti provinciale di cui all'art. 11 della LP36/93. Tale somma si riferisce interamente alla quota ex FIM 2016 non utilizzata in tale esercizio.

Piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui

Il Consorzio BIM dell'Adige di Trento, con il piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui e da assestamento di bilancio del Consorzio del 30.11.2015, ha inteso sostenere finanziariamente i Comuni consorziati distribuendo le risorse che i comuni potranno utilizzare nel biennio 2016-2017.

Con nota prot n. 2016/56 del 12.01.2016 il BIM ha comunicato le spettanze di detto contributo che per il Comune di Sfruz ammonta ad Euro 100.524,11. Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 175 del 15.12.2016 sono stati approvati gli importi per l'integrazione del Contributo Straordinario 2016/2017 che vanno a sommarsi al contributo a fondo perduto del 70% già assegnato e comunicato con note 56 e 1457 del 2016. Il contributo assegnato al comune di Sfruz ammonta ad Euro 19.678,62. Una quota di contributo, pari ad € 28.800,40 è stata utilizzata per il finanziamento di spese impegnate nel 2016. Tale somma è già stata liquidata dal Consorzio Bim. Complessivamente il contributo spettante al comune di Sfruz ammonta pertanto ad € 91.402,33

Contributo Provinciale per la manutenzione ed ampliamento caserma VVFF

Con deliberazione commissariale n. 30 di data 22 settembre 2016 il Comune di Sfruz ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ed ampliamento della caserma dei vigili del fuoco volontari, per una spesa complessiva di euro 455.787,98 ., di cui euro 341.146,67.= per lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza ed euro 114.641,31.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 139 dd. 12 dicembre 2016 è stato concesso al Comune di Sfruz il contributo di euro 255.000,00.=, pari all'85% della spesa ammissibile di euro 300.000,00.=

Canoni aggiuntivi.

Dal 2011 è attribuita ai Comuni una somma annua, quale compartecipazione ai sovra canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle concessioni sulle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'accordo fra la Provincia e lo Stato. L'importo attribuito ai Comuni è stato determinato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2009 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie. La Provincia con nota 734051 dd. 19.12.2017 ha comunicato la ripartizione in favore dei comuni dei canoni aggiuntivi spettanti per il 2018. Nel 2018 la previsione per il Comune di Sfruz ammonta ad Euro 41.360,40. Per Euro 11.520 i canoni aggiuntivi sono stati applicati alla parte corrente del bilancio per il finanziamento di spese di sviluppo locale e spese no ripetitive

TIPOLOGIA 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative alle concessioni edilizie, che per il 2018- 2020 si prevedono al momento pari a 1.000 per ciascun esercizio del triennio e che, nella loro dimensione complessiva rapportata al trend storico, risentono della crisi del mercato edilizio.

6.2.2 TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Nel prossimo triennio non si prevedono alienazioni di attività finanziarie.

6.2.3 TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento.

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/leg

"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

Sulla base dei dati risultanti dal rendiconto riferito all'esercizio 2017, l'ammontare delle entrate correnti accertate risulta pari a euro 522.006,44, per cui l'importo massimo di indebitamento sarebbe di euro 130.501,61

A bilancio è stato previsto l'importo di euro 100.000,00, al di sotto del limite massimo normativamente consentito. Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA	2018	2019	2020
FPV PER SPESE CORRENTI	€ 17.139,36	€ 5.180,00	€ 5.180,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 172.803,08		
FPV TOTALE	€ 189.942,44	€ 5.180,00	€ 5.180,00

L'FPV di entrata del 2018 è stato implementato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e della reimputazione degli impegni sugli esercizi successivi in base all'esigibilità della spesa.

SEZIONE 3

ANALISI DELLE SPESE

10 ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel peg. In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2016.

I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel

SPESE	PREVISIONE ASSESTATA 2017	2018	2019	2020
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	572.550,65	564.287,87	543.315,51	552.315,51
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	617.917,18	700.589,39	63.000,00	52.000,00
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	2.570,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.101.200,00	941.200,00	941.200,00	941.200,00
	2.394.237,83	2.306.077,26	1.647.515,51	1.645.515,51

10.1 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo per partecipazione in società in perdita.

L'ammontare di dette spese è pari a € 564.287,87 per il 2018, € 543.315,51 nel 2019 ed € 552.315,51 nel 2020.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESE	2018	2019	2020
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	123.525,36	110.086,00	110.086,00
2 IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	17.800,00	17.080,00	17.080,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	213.920,00	205.580,00	205.080,00
4 TRASFERIMENTI CORRENTI	150.100,00	150.350,00	160.350,00
7 INTERESSI PASSIVI	200,00	200,00	200,00
9 RIMBORSI POSTE CORRETTIVE ENTRATE	3.000,00	4.000,00	4.000,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI	55.742,51	56.019,51	55.519,51
TOTALE SPESE CORRENTI	564.287,87	543.315,51	552.315,51

Nella tabella seguente, le spese previste per il 2018, suddivise per macroaggregati, sono confrontate con le previsioni assestate del 2017.

SPESE	PREVISIONI 2017	SPESE	PREVISIONI 2018
1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	174.560,64	1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	123.525,36
2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	23.360,00	2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.800,00
3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	178.728,00	3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	213.920,00
4 – TRASFERIMENTI CORRENTI	121.652,65	4 – TRASFERIMENTI CORRENTI	150.100,00
7 – INTERESSI PASSIVI	150,00	7 – INTERESSI PASSIVI	200,00
9 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.500,00	9 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.000,00
10. ALTRE SPESE CORRENTI	69.599,36	10. ALTRE SPESE CORRENTI	55.742,51
	€ 572.550,65		€ 564.287,87

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi, confrontate con quelle assestate dell'esercizio 2017.

Macroaggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente. Comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Rispetto al 2017 questo macroaggregato registra una diminuzione di € 51.035,28 principalmente dovuta a:

- nel 2017 ha prestato servizio un segretario comunale a tempo pieno nel mese di gennaio e a scavalco sino al 31 luglio 2017
- nel 2017 ha prestato servizio un responsabile del servizio finanziario cat. C evoluto a 30 ore settimanali sino al 31 luglio 2017, da quella data cessato per mobilità verso altro ente e sostituito da un'impiegata cat B evoluto a tempo parziale a 25 ore settimanali
- nel 2017 è stata impegnata la spesa per integrazione del trattamento di fine rapporto in favore del personale cessato dal servizio
- nel 2017 sono stati corrisposti al personale dipendente gli arretrati inerenti al rinnovo contrattuale

La spesa del 2018 comprende gli aumenti retributivi recentemente sottoscritti, il cui onere è assunto a carico del bilancio provinciale e pertanto in entrata è previsto apposito stanziamento.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente.

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sfruz non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.
- imposta di registro su contratti

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi. È la voce più rilevante delle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Fanno parte di di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale

Rispetto al 2017 questo macroaggregato registra un incremento pari ad € 35.192 passando da € 178.728 ad € 213.920, in parte motivato dalla diversa classificazione rispetto al 2017 di talune spese. Si segnalano invece i seguenti incrementi di spesa:

- l'incremento per € 12.600 delle spese inerenti la gestione e manutenzione della centralina idroelettrica;

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti. Comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore di Amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

Si tratta principalmente di:

- trasferimento alla Provincia del Fondo di solidarietà il cui importo è stato calcolato prendendo a riferimento l'importo del fondo solidarietà anno 2017 pari a - € 45.183,13, aumentato del Taglio anno 2018 (per complessivi 3,5 milioni stabilito con Protocollo intesa 2017 e ripartito con i criteri del 2016 e 2017) di - € 10.189,65
- trasferimento al Comune di Cles per servizio associato di polizia locale
- trasferimento al Comune di Predaia per la gestione associata dei servizi tecnico, commercio, tributi, segreteria e finanziario
- trasferimenti al Comune di Predaia per la gestione associata del servizio di custodia forestale
- trasferimenti al Comune di Predaia quota spese per la gestione del polo scolastico di Coredo
- trasferimenti relativi al settore turistico
- trasferimenti relativi al settore sportivo
- trasferimenti relativi al settore della protezione civile
- trasferimenti relativi al settore sociale

Macroaggregato 7 – Interessi passivi.

Trattasi di interessi passivi per l'eventuale attivazione dell'anticipazione di tesoreria

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti.

Comprende il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi.

Tra gli altri fondi iscritti in questo macroaggregato si segnalano:

- il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) destinato al finanziamento delle indennità riconosciute al personale dipendente (es. indennità di risultato dei dirigenti e capiufficio, fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, accordo di settore, indennità di progettazione, indennità per svolgimento di attività tecnica di gestione della sicurezza, ecc.) per un importo pari a € 136.874

Si ricorda che le somme stanziare in questo fondo costituiscono un'entrata del bilancio nell'anno successivo destinata all'erogazione delle indennità;

- il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per importi pari a € 6.866,10 in tutti gli esercizi del triennio (€ 12.000 nel 2017);

Nel macroaggregato “Altre spese correnti” risultano iscritti inoltre gli stanziamenti per il versamento dell’IVA a debito, che si prevedono pari a € 18.000 in ciascun anno del triennio.

Nella tabella seguente, sono rappresentate le spese correnti sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi.

SPESA CORRENTE	2018	2019	2020
0101 – ORGANI ISTITUZIONALI	21.610,00	18.270,00	18.270,00
0102 – SEGRETERIA GENERALE	25.801,28	25.801,28	25.801,28
0103 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVED.	35.003,73	35.003,73	35.003,73
0104 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.332,00	11.332,00	11.332,00
0105 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	34.766,00	34.766,00	34.766,00
0106 – UFFICIO TECNICO	17.842,41	17.842,41	17.842,41
0107 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	46.100,00	41.100,00	41.100,00
0108 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	13.800,00	12.000,00	12.000,00
0110 – RISORSE UMANE	42.755,36	29.996,00	29.996,00
0111 – ALTRI SERVIZI GENERALI	44.270,58	44.270,58	44.270,58
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	292.281,36	270.382,00	270.382,00

0301 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.900,00	1.900,00	1.900,00

0401 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0	0	0
0402 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	8.500	8.500	8.500
0406 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0	0	0
TOTALE MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.500	8.500	8.500

0502 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	0	0	0
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0	0	0

0601 – SPORT E TEMPO LIBERO	3.500	3.100	3.100
0602 GIOVANI	1.000	1.000	1.000
TOTALE MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.500	4.100	4.100

0701 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.500	3.500	3.500
TOTALE MISSIONE 7 TURISMO	8.500	3.500	3.500

0901 DIFESA DEL SUOLO	0	0	0
0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.600,00	7.400,00	7.400,00
0903 – RIFIUTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31.574,00	31.574,00	31.574,00
0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, FORESTAZIONE	11.600,00	10.100,00	10.100,00
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	58.274,00	58.574,00	58.574,00

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6.520,00	6.520,00	6.520,00
1005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	82.150,00	80.750,00	80.750,00
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	88.670,00	87.270,00	87.270,00

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.850	0	0
------------------------------------	-------	---	---

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	1.850	0	0
---	--------------	----------	----------

1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	8.250,00	8.250,00	8.250,00
1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1205 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.600,00	600,00	600,00
1209 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	20.150,00	19.150,00	19.150,00

1701 FONTI ENERGETICHE	12.600,00	12.600,00	12.600,00
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	12.600,00	12.600,00	12.600,00

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	56.000	65.600,00	75.600,00
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	56.000	65.600,00	75.600,00

2001 FONDO DI RISERVA	4.596,41	4.873,41	4.373,41
2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.866,10	6.866,10	6.866,10
2003 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 FONDI DA RIPARTIRE	11.462,51	11.739,51	11.239,51

TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	564.287,87	543.315,51	552.315,51
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

10.1.2 TITOLO 4 – RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

Il Comune di Sfruz ha estinto l'ultimo mutuo in essere nel 2017.

10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di spesa relative alle spese di parte capitale ammontano complessivamente ad € 700.589,39 nel 2018, € 63.000 nel 2019 ed € 52000,00 nel 2020.

Si precisa che in tale dato è contenuta la previsione delle opere pubbliche reimputate sui vari esercizi in base al cronoprogramma di spesa, operazione eseguita in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESA IN CONTO CAPITALE	2018	2019	2020
2 – INVESTIMENTI FISSI LORDI	€ 685.589,39	€ 63.000,00	€ 52.000,00
3 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5 – ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 700.589,39	€ 63.000,00	€ 52.000,00

Nella tabella seguente, sono rappresentate le spese in conto capitale sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi.

SPESA IN CONTO CAPITALE	2018	2019	2020
0102 – SEGRETERIA GENERALE	6.000,00	2.000,00	2.000,00
0105 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	24.000,00	3.000,00	5.000,00
0106 – UFFICIO TECNICO	2.398,03		
0111 – ALTRI SERVIZI GENERALI	15.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	47.398,03	14.000,00	16.000,00

0301 – POLIZIA LOCALE	500	0	0
TOTALE MISSIONE 3 POLIZIA LOCALE	500	0	0

0502 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE	1.500	0	0
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	0	0

0601 – SPORT E TEMPO LIBERO	5.000,00	10.000,00	10.000,00
0602 GIOVANI	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.000,00	10.000,00	10.000,00

0701 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 TURISMO	5.000,00	0,00	0,00

0901 DIFESA DEL SUOLO	0	0	0
0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	26.038,28	3.000,00	1.000,00
0903 – RIFIUTI	0,00	0,00	0,00
0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	25.000,00	8.000,00	5.000,00
0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, FORESTAZIONE			
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	51.038,28	11.000	6.000

1005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	114.861,18	28.000,00	20.000
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	114.861,18	28.000,00	20.000

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	343.350,00		
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	343.350,00		

TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	700.589,39	63.000,00	52.000,00
---	-------------------	------------------	------------------

11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente.

Va letto insieme al Titolo 7 dell'entrata, anticipazione di tesoreria, cui si rinvia.

TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2018	2019	2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. Va letto insieme al Titolo 9 dell'entrata (entrate per conto terzi e partite di giro), cui si rinvia.

SEZIONE 4

ANALISI DEL BILANCIO

13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Tra le spese correnti si evidenziano le seguenti come non ricorrenti:

- Contributo straordinario per organizzazione manifestazione stufe a ole

Non sono previste invece entrate non ricorrenti

14. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sfruz non ha rilasciato alcuna garanzia fidejussoria.

15 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente stabiliti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

A livello nazionale l'art. 204 del TUEL 267/2000 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non risulta superiore, a decorrere dal 2015, al 10 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento.

Altro importante vincolo è quello rappresentato dal pareggio di bilancio di cui alla legge rafforzata n. 243/2012 e per il quale si fa rinvio al paragrafo 3 "Nuove regole di finanza pubblica" a pag. 26 della presente Nota Integrativa. Il principio del pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge di stabilità nazionale 2016 e recepito dalla legge di stabilità 2016 provinciale. La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta modifiche in materia di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali. Per il triennio 2017-2019 va letto l'art.65 del Disegno di legge di bilancio 2017.

Non sono previsti oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso in conto capitale

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2018-2020 (ex art. 25 L.P. 3/2006 e s.m. e i.)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	2018 (rendiconto 2016)	2019 (rendiconto 2017)	2020 (bilancio 2018)
TIT. 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	€ 213.890,54	€ 210.455,73	€ 210.733,00
TIT. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 119.867,23	€ 158.476,39	€ 140.322,51
TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 187.680,57	€ 153.074,32	€ 184.273,00
CONTRIBUTI IN CONTO/INTERESSI SU MUTUI			
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 521.438,34	€ 522.006,44	€ 535.328,51

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI	2018	2019	2020
LIVELLO MASSIMO SPESA ANNUALE 8%	€ 41.715,07	€ 41.760,52	€ 42.826,28
AMMONTARE INTERESSI PER MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
50% CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMONTARE DISPONIBILE PER NUOVI INTERESSI*	€ 41.715,07	€ 41.760,52	€ 42.826,28

TOTALE DEBITO CONTRATTO	2018	2019	2020
DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBITO AUTORIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO ENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dai regolamenti previsti dall'articolo 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8% delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente

16 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO

Al Bilancio di previsione 2018 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

17 PARAMETRI ENTI DEFICITARI

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà dei tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Sfruz la situazione a rendiconto 2016 è la seguente:

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		x
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';		x
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		x
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		x
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;		x
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	x	
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P. 3/2006;		x
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		x
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		x
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		x

SEZIONE 5 ORGANISMI PARTECIPATI

18 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle

disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Di seguito gli organismi partecipati del Comune di Sfruz:

Società partecipata	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	LINK DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Informatica Trentina Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0027%	www.infotn.it
Trentino Riscossioni Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,003%	www.trentinoriscossionispa.it
Consorzio dei Comuni Trentini	SOCIETA' COOPERATIVA	0,51%	www.comunitrentini.it
Altipiani Spa	SOCIETA' PER AZIONI	6,17%	http://www.altipianivaldinon.it/#!/area-ist-bilanci
Azienda per il Turismo Val di Non	SOCIETA' COOPERATIVA	1 quota da € 500,00	